

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2899)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 marzo 1968 (V. Stampato n. 4957)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 marzo 1968

Costituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del cinquantesimo anniversario della Vittoria e autorizzazione di spesa per la realizzazione del programma di manifestazioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica un Comitato nazionale per la celebrazione del 50° anniversario della Vittoria, con il compito di predisporre e di organizzare un programma di manifestazioni celebrative sul piano nazionale.

Art. 2.

Il Comitato nazionale di cui al precedente articolo è così composto:

Presidente del Consiglio dei ministri,
Presidente,

Vice Presidente del Consiglio dei ministri,
Vice Presidente;

un Vice Presidente del Senato e un Vice Presidente della Camera dei deputati designati dai Presidenti delle rispettive Assemblee;

Ministro degli affari esteri;

Ministro dell'interno;

Ministro della difesa;

Ministro della pubblica istruzione;

Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile;

Ministro del turismo e dello spettacolo;

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Presidente della RAI-TV;

Presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci;

Presidente dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;

Presidente dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;

Presidente dell'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare;

Presidente del Gruppo medaglie d'oro;

un rappresentante delle Associazioni d'arma;

Capo di Stato maggiore della difesa;

i sindaci di Roma, di Trento, di Trieste e di Vittorio Veneto;

un rappresentante delle Associazioni giuliane, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

un rappresentante degli italiani all'estero designato dal Ministro degli affari esteri;

il presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;

due docenti di storia del Risorgimento designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 3.

Alle dipendenze del Comitato nazionale è costituita una Giunta esecutiva così composta:

il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente;

un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro degli affari esteri;

un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro dell'interno;

un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro della difesa;

un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro della pubblica istruzione;

un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro delle poste e telecomunicazioni;

l'Amministratore delegato della RAI-TV;

un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e reduci.

Spetta alla Giunta esecutiva:

1) formulare le proposte e le iniziative da sottoporre al Comitato nazionale per l'approvazione;

2) dare attuazione ai deliberati del Comitato nazionale.

La Giunta esecutiva si avvarrà di una Segreteria da istituirsi con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Tutti gli atti e contratti stipulati dal Comitato per il raggiungimento dei suoi fini sono soggetti al trattamento stabilito per i contratti dello Stato.

I manifesti a stampa riguardanti le celebrazioni sono esenti dai diritti di affissione.

Art. 5.

Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di 600 milioni di lire.

I pagamenti per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono disposti con ordinativi di pagamento dal Presidente della Giunta esecutiva, da emettersi sulle aperture di credito allo stesso intestate.

Le predette aperture di credito possono essere disposte per importi eccedenti il limite previsto dall'articolo 56 della legge di contabilità di Stato e successive modificazioni.

Art. 6.

Il Comitato di cui sopra può avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato.

Art. 7.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 600 milioni.

La somma di lire 600 milioni sarà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968.

Art. 8.

All'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le entrate di cui al precedente articolo.

Art. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.